Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 ottobre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1140**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Cristoforo dei Valli, in Fossombrone, con la Parrocchia di Santo Stefano di Pieve di Gaifa nel comune di Urbino.

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i tre decreti dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 29 giugno 1964, con i quali:

a) viene disposta la separazione della Parrocchia di Santo Stefano di Pieve di Gaifa, nel comune di Urbino, dalle Parrocchie di Sant'Andrea in località Primicilio e di Maria Assunta in frazione Canavaccio dello stesso Comune, le quali restano unite fra di loro;

b) viene disposta la separazione della Parrocchia di San Cristoforo dei Valli in Fossombrone dalle Parrocchie di San Bartolomeo di Gaifa in Fossombrone e San Pio X in Calmazzo dello stesso Comune, le quali restano unite fra loro;

c) viene disposta l'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Cristoforo dei Valli, in Fossombrone, con la Parrocchia di Santo Stefano di Pieve di Gaifa nel comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1141**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione dei Fratelli della Misericordia di Maria Ausiliatrice.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione dei Fratelli della Misericordia di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. 1142.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Lorenzo con la Parrocchia di San Giorgio Martire nel comune di Montemonaco (Ascoli Piceno).

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone in data 3 febbraio 1965, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Lorenzo in frazione Vallegrascia del comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), con la Parrocchia di San Giorgio Martire in frazione San Giorgio all'Isola dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. 1143.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. e M. nel comune di Montefredane (Avellino).

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Avellino in data 29 settembre 1962, integrato con postilla e decreto entrambi di pari data e con dichiarazione in data 8 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. e M. in frazione Arcella del comune di Montefredane (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965.

Nomina del presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assume la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1961, con il quale il prof. Umberto Chiappelli è stato nominato presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. Umberto Chiappelli è riconfermato per un quadriennio nella carica di presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1965
Registro n. 12 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 6. — LA TORRE

(7554)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.

Cambio della denominazione in « Fulmine » della motocannoniera « Sentinella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 277, con il quale la vedetta antisommergibile (V.A.S.) « Sentinella » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1953;

Visto il decreto presidenziale 15 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1956, registro n. 32 Difesa-Marina, foglio n. 171, con il quale la suddetta unità ha assunto la denominazione di corvetta « Sentinella », a decorrere dal 29 settembre 1956;

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965, registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 51, con il quale la suddetta unità ha assunto la denominazione di motocannoniera « Sentinella », a decorrere dal 1° maggio 1965;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera « Sentinella », di cui al decreto presidenziale 15 maggio 1965, citato nelle premesse, assume, a decorrere dal 1° settembre 1965, la denominazione di motocannoniera (M.C.) « Fulmine ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 51 Difesa-Marina, foglio n. 145

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Bibbona (Livorno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione delle leggi predette;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 dicembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del comune di Bibbona (Livorno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precita legge, all'albo del comune di Bibbone (Livorno).

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di pinete e boschi, offre aspetti di suggestiva bellezza, sì da formare un incomparabile quadro naturale, costituendo inoltre un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bibbona (Livorno) costituita dalla fascia costiera, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939. n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: segue il limite di confine con il comune di Cecina dal mare Tirreno fino al punto di quota 3 della carta 1 : 25.000, da cui parte la strada che, con direzione nord, attraversa il Capo di Fortuna;

est: segue una linea retta immaginaria che congiunge, con direzione nord-sud, detto punto (quota 3) con il punto di incrocio delle tre strade in località Podere San Lorenzo e da questo punto, proseguendo la stessa linea retta, fino al fosso di Trogoli e seguendo il fosso di Trogoli fino al limite del confine con il comune di Castagneto Carducci;

sud: segue il suddetto limite comunale dal fosso di Trogoli fino al mare Tirreno;

ovest: mare Tirreno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Bibbona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

Seduta del 12 dicembre 1962

L'anno 1962 e questo giorno 12 del mese di dicembre, in Livorno, alle ore 16, nel Palazzo provinciale, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Livorno, alla presenza dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la presenza dei componenti la Commissione in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

COMUNE DI BIBBONA - Vincolo della fascia costiera;

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - Vincolo della parte settentrionale della fascia costiera;

Varie eventuali.

Deliberazione n. 11 del 12 dicembre 1962

COMUNE DI BIBBONA - Inclusione della fascia costiera nell'elenco delle bellezze naturali.

Il presidente, richiamando quanto contenuto nella precedente deliberazione n. 8 in data 21 novembre u. s., prega il sindaco del comune di Bibbona di far conoscere il proprio avviso sulla proposta di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la fascia costiera del comune di Bibbona per la particolari bellezze naturali paesistiche che essa presenta;

Il sindaco di Bibbona informa che sulla questione ha potuto pronunciarsi soltanto la Giunta provinciale e non anche Consiglio che non è stato possibile convocare prima della lata odierna. La Giunta, comunque, si è pronunciata in senso contrario al vincolo sostenendo quanto appresso:

che è in corso di studio presso il Comune un piano che prevederà un ordinato sviluppo edilizio;

che tale piano, in particolare, consentirà la costruzione di tre tipi di fabbricati, tutti comunque con sufficiente verde adiacente;

che non ravvisa l'opportunità di vincolare la zona anche perchè col vincolo si può determinare un aumento del costo lelle aree in quanto in genere nelle zone protette, occorrono, per edificare, vaste superficie di terreno.

Il presidente osserva che la protezione che potrà essere assicurata dal piano edilizio promosso dal Comune è assai lontana e che pertanto, nel frattempo, non essendovi la certezza di poter assicurare un'efficace difesa della zona con i mezzi ordinari del Comune, potrebbero verificarsi in loco costruzioni pregiudizievoli non solo delle bellezze naturali esistenti ma anche del futuro sviluppo della zona. Per queste ragioni propone che la Commissione assoggetti alla tutela

della legge n. 1497 del 1939, la fascia costiera del comune di Bibbona, in quanto tale tutela non risulta assicurata, in detta zona, da alcuna norma urbanistica di piano regolatore o di piano paesistico.

Dopo l'intervento del rag. Gubetti, che afferma che il vincolo, sia pure con i suoi difetti, è opportuno anche per facilitare il Comune nella difesa del patrimonio naturale esistente nella propria circoscrizione, si esprimono favorevolmente al vincolo stesso il soprintendente ai monumenti di Pisa e gli altri membri.

LA COMMISSIONE

Ascoltato quanto sopra;

Con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del sindaco del comune di Bibbona;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1 (ai numeri 3 e 4) art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

1) di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, ai fini della protezione di cui alla legge suddetta la fascia costiera del comune di Bibbona così delimitata:

nord: segue il limite di confine con il comune di Cecina dal mare Tirreno fino al punto di quota 3 della carta 1:25.000, da cui parte la strada che, con direzione nord, attraversa il Capo di Fortuna;

est: segue una linea retta immaginaria che congiunge, con direzione nord-sud, detto punto (quota 3) con il punto di incrocio delle tre strade in località Podere San Lorenzo e da questo punto, proseguendo la stessa linea retta, fino al fosso di Trogoli e seguendo il fosso di Trogoli fino al limite del confine con il comune di Castagneto Carducci;

sud: segue il suddetto limite comunale dal fosso di Trogoli fino al mare Tirreno;

ovest: mare Tirreno;

2) di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa per l'ulteriore perfezionamento formale della pratica.

Il presidente: avv. Franco CROVETTI

Il segretario: avv. Plinio CANNIZZARO

(7337)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 4775 in data 20 luglio 1965, e relativo allegato, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa il sig. Giorgio Colzi quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione della signorina Irea Gualandi, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giorgio Colzi è chiamato a far parte in qualità di membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro ed in sostituzione della signorina Irea Gualandi, dimissionaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1965
Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 13

(7553)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Besozzo (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 giugno 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, vincolo di una zona del comune di Besozzo in prossimità della strada per Gemonio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Besozzo (Varese);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il predetto centro abitato ha notevole interesse pubblico perchè — alto su di un verde poggio con ai piedi la caratteristica vallata del torrente Bardello — per le sue caratteristiche ambientali (castello, vecchie ville con parchi secolari, antiche chiese, ecc.) costituisce un complesso avente valore artistico e tradizionale, ricco di bellezze storiche e paesistiche, sia in se stesso, sia come punto di vista dalla strada Besozzo-Gemonio e Besozzo-Gavirate, tra i più interessanti e pittoreschi della regione;

Decreta:

L'intera zona sita nel territorio del comune di Besozzo (Varese), costituente il nucleo antico dell'abitato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, che

rimane nell'interno del percorso qui appresso indicato, iniziando alla piazza 1° Maggio e proseguendo in direzione nord-ovest:

via Montello (già via della Crosa), via Vasconi, via Volta, terreni ai mappali nn. 1373, 1380 e 1381 e proseguendo per via Pasubio, via Monte Bianco, via Monte Grappa, via Beato V. Nicone, via G. Mazzini, via Domenico Adamoli, via San Cristoforo, fiume Bardello, terreno ai mappali nn. 109, 623, 625, 259, 310, 639, 638, 640 e 641 e poi ancora via Monte Rosa sino al bivio Premunera, indi via Cadorna chiudendo il percorso in piazza 1° Maggio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Besozzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 - *Adunanza dell'8 giugno* 1963

(*Omissis*).

BESOZZO - Vincolo di una zona in prossimità della strada per Gemonio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Udito il rappresentante del Comune;

Ritenuto che il centro abitato di Besozzo Superiore — alto su di un verde poggio con ai piedi la caratteristica vallata del torrente Bardello — per le sue caratteristiche ambientali (castello, vecchie ville con parchi secolari, antiche chiese, ecc.) costituisce un complesso avente valore artistico e tradizionale ricco di bellezze storiche e paesistiche, sia in se stesso, sia come punto di vista dalla strada Besozzo-Gemonio e Besozzo-Gavirate, tra i più interessanti e pittoreschi della regione,

Ritenuto pertanto che il complesso ambientale di Besozzo Superiore merita la tutela della legge, anche come quadro naturale visibile al pubblico, all'unanimità;

Delibera:

che sia sottoposto al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 - 4, l'intera zona costituente il nucleo antico dell'abitato di Besozzo e così delimitata:

tutta la parte di territorio che rimane all'interno del percorso qui appresso indicato, iniziando dalla piazza 1° Maggio e proseguendo in direzione nord ovest: via Montello (già via della Crosa), via Vasconi, via Volta, terreni ai mappali 1373, 1380 e 1331 e proseguendo per via Pasubio, via Monte Bianco, via Monte Grappa, via Beato V. Nicone, via G. Mazzini, via Domenico Adamoli, via San Cristoforo, fiume Bardello, terreno ai mapapli 109, 623, 625, 259, 310, 639, 638, 640, 641 e poi ancora via Monte Rosa sino al bivio Premunera, indi via Cadorna, chiudendo il persorso in piazza 1° Maggio.

(*Omissis*).

(7514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Meccanica agraria con applicazioni di disegno » presso la Facoltà di agraria nella Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Meccanica agraria con applicazioni di disegno », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7675)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1965, registro n. 67, foglio n. 73, è stato respinto il ricorso del sig. Cormio Leonardo avverso la graduatoria del concorso bandito dal preside dell'Istituto magistrale di Molfetta per l'assunzione di un applicato di segreteria supplente.

(7550)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area di mq. 46.000 facente parte del poligono di tiro a segno sito in Bagnoli (Napoli).

Con decreto interministeriale n. 338 del 16 settembre 1965 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico - ramo Difesa-Esercito - al patrimonio dello Stato, di un'area di mq. 46.000 facente parte del poligono di tiro di Bagnoli, riportata nel catasto del comune di Napoli - Sezione Chiaia - al foglio n. 29, particella n. 117 e parte delle particelle indicate con le lettere *C* e *D*.

(7381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Messina, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.367.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7674)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1965, il comune di Matera, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 491.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7615)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Sammichele di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.896.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7447)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Baselice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.483.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7446)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Grumo Appula (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.645.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7448)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Pomarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.297.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7449)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7450)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Acciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7451)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Striano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7452)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Serrara Fontana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7453)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di San Vitaliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.224.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7454)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Marigliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.376.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7455)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Lettere (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7456)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Marano di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.127.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7457)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Carbonara di Nola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.476.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7458)

Autorizzazione al comune di Carpineto Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Carpineto Nora (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7459)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Lettomanoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7460)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Brittoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7461)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.653.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7462)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.966.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7463)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Corvara (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7464)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Cugnoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7465)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Collecorvino (Pescara), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7466)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota n. 1501/65 del 9 luglio e 2 agosto 1965 del Presidente della Corte di appello di Milano, il quale chiede che in sostituzione dell'avv. Valente Antonio, deceduto, componente effettivo della Commissione, istituita presso detta Corte, sia nominato l'avv. Picozzi Antonio, già componente supplente della stessa e che al posto di quest'ultimo, sia nominato l'avvocato Sergio Pandolfi, iscritto nell'albo degli avvocati di Milano dal 29 novembre 1956 e designato dal locale Ordine forense il 6 luglio 1965;

Ritenuto che occorre procedere a tali sostituzioni;

Letto l'art. 1, n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 32 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

L'avv. Picozzi Antonio, già componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano, è nominato componente effettivo della stessa in sostituzione del defunto avv. Antonio Valente, e l'avv. Pandolfi Sergio, del Foro di Milano, è nominato componente supplente della ripetuta Commissione.

Roma, addì 17 agosto 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 53. — CHIRICO

(7530)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con decreto 2 agosto 1965.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1965, registro n. 5, foglio n. 172, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1966 con inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 5 ottobre 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

(7555)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta la laurea in lettere o filosofia.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Le libere docenze universitarie in materie specifiche, cioè attinenti alla carriera, sostituiscono il corso di perfezionamento o di specializzazione richiesto.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° anno di età, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi civili per i quali il limite massimo di età è protratto fino al compimento del 55° anno di età.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio di cui sono in possesso;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli amministrativi scientifici e accademici che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per analogo impiego.

Gli impiegati di ruolo e di ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Gli impiegati non di ruolo o gli operai delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità del servizio con il giudizio loro attribuito nell'ultimo triennio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) relazione su un'operazione di scavo.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica, storica ed epigrafica del concorrente e la sua conoscenza dell'arte medioevale e moderna;

2) nozioni sulla conservazione e restauro di oggetti archeologici;

3) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

4) interrogazioni su materiale archeologico che sarà presentato al candidato direttamente o per mezzo di riproduzioni o sulla conservazione o il restauro delle opere d'arte e oggetti antichi;

5) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sulla organizzazione e l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma e di esse sarà data comunicazione ai candidati, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto in quella orale e il voto conseguito nella valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli di mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri e assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo, o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici, antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni ed infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dall'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) le madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti; le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142), del 21 giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale del 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra.

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali; coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i mutilati e gli invalidi civili devono produrre un certificato comprovante la loro qualifica, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

11) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 14 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposta attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I dipendenti dello Stato dovranno presentare un'attestazione di lodevole servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative. Trascorso tale termine i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 400 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non portà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per il quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

5) certificato di godimento di diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica di servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, art. 7, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare mensione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 4), 5) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo;

8) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente

I candidati che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della guardia di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) oltre a un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nei ruolo degli archeologi.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguono la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965
Registro n. 63, *foglio n.* 388

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . .,

5) il suo titolo di studio è integrato da . . . . . anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

6) è in possesso della libera docenza universitaria in materia attinente alla carriera (in mancanza della dichiarazione di cui al punto 5);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . . .

8) è attualmente in servizio presso . . . . . . dell'Amministrazione . . . quale . . (qualifica: impiegato, insegnante, assistente di ruolo, non di ruolo, ecc.);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

10) in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . . . .

Firma . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli, che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma degli articoli 1 e 4 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(6716)

Concorso, per esame e per titoli, a tredici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo degli operatori tecnici della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a tredici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo degli operatori tecnici della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ripartiti, come segue, tra le seguenti specializzazioni:

tre posti per i restauratori di bronzi;
due posti per i restauratori di oggetti antichi (settore del consolidamento dei supporti dei dipinti murari;
due posti per i mosaicisti;
un posto per i lavoratori di pietre dure;
cinque posti per i fotografi.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette specializzazioni potranno essere aggiunti a quelli fissati per le altre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 3, è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni trentanove per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni trentasette per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo trascorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè, complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni trentadue di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino quaranta anni;

4) per gli assistenti ordinari di Università o Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli *assistenti straordinari, volontari o incaricati*, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto per l'istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di quaranta anni (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465);

5) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

b) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente art. 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che hanno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) per quale specializzazione intendano concorrere;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Programma d'esame

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove comprenderanno:

1) la descrizione di uno dei procedimenti tecnici interessanti il campo di attività della specializzazione per la quale il candidato concorre;

2) l'attuazione di un lavoro fissato dalla Commissione in rapporto a ciascuna branca di specializzazione di cui alla precedente prova (durata della prova: tre giorni per otto ore giornaliere).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) nozioni relative alle varie tecniche integranti il campo di attività della specializzazione per la quale il candidato concorre;

2) leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale ed agli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze dell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 11 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 15 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/OM in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati od invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati e invalidi alto-atesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina di Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili al proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dall'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere a) e b) del punto due del presente articolo la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su

carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro ed in seguito a lesioni o di infermità in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate o sorelle di caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra.

I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione:

8) perseguitati politici e razziali:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità israelitica;

9) coniugati.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata da data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicato nel primo comma del presente articolo.

Gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato. Il certificato suddetto dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 400 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi

dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 11 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di operatore tecnico.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli operatori tecnici in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1965
Registro n. 63, *foglio n.* 385

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a tredici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo degli operatori tecnici della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale . . . .

Chiede di concorrere per i posti di operatore tecnico (specializzazione . . . .) (indicare una delle specializzazioni previste dall'art. 1 del bando di concorso).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè . . . . (1);

4) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .) (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del titolo di studio . . . . .;

6) *per quanto riguarda gli obblighi militari*, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

Note:

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido. ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(6640)

Diario delle prove del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coeff. 271) e delle prove del concorso per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202) nell'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

Le prove del concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coeff. 271) presso l'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 settembre 1964 e le prove del concorso a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202) presso l'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 ottobre 1964, avranno luogo presso l'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino) nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 1965, con inizio alle ore 9.

(7676)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 8 del mese di agosto 1965, in data 6 ottobre 1965.

(7556)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Luigi Baretta dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Isola Vicentina con decreto n. 184/84 in data 8 aprile 1965 ha rinunciato alla nomina per detta condotta;

Viste, altresì, le rinunce del dott. Ostilio Campese e del dott. Gianni Mozzi;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti;

Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Oddone Dinarello è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Isola Vicentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 6 ottobre 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(7564)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1965, n. 13.

Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 17 agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sostenere e favorire l'allevamento del baco da seta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio 1965, contributi a favore dei bachicoltori, che direttamente vi attendano ed operino nel territorio della regione.

Art. 2.

Viene concesso, per l'anno 1965, un contributo di L. 2.400 per telaino di seme nazionale e di lire 2.600 per telaino di seme d'importazione, incubati e consegnati per l'allevamento.

Art. 3.

Per ottenere il contributo ogni bachicoltore presenterà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per il tramite dell'Ispettorato della agricoltura, competente per territorio, precisando il numero dei telaini ritirati, distinti in seme nazionale o d'importazione, per i quali viene richiesto il contributo.

Ove si tratti di bachicoltori conferenti ad essiccatoi, con sede nel territorio regionale, la domanda potrà essere presentata cumulativamente dagli essiccatoi medesimi.

L'Ispettorato dell'agricoltura certificherà, per ciascuna domanda, il numero dei telaini ritirati, distinti in seme nazionale o d'importazione.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Il decreto stabilirà l'ammontare del contributo da concedere e le condizioni e modalità per il pagamento di esso.

Art. 5.

L'onere relativo alla presente legge, determinato in lire 55 milioni, farà carico al capitolo 25311652 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1965, n. 14.

Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 14 *del* 17 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio della Regione e lo sviluppo di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine, fino ad un ammontare di spesa di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dall'Istituto di Mediocredito, siano rimunerate con l'interesse, che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 3,50 % e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni, e non prima del 1° luglio 1970, secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

All'onere di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 25212581 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 agosto 1965

BERZANTI

(6170)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1965, n. 15.

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 15 *del* 24 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti ed ai segretari di Commissioni, di Comitati, di Consigli o di Collegi comunque denominati, costituiti o da costituire presso l'Amministrazione regionale, è corrisposto, salvo che sia diversamente stabilito da norme particolari, un gettone individuale di presenza di lire 2.000, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai componenti ed ai segretari che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria, di servizio o di lavoro, spetta l'ordinario trattamento di missione, se essi sono dipendenti statali, regionali o di Enti locali territoriali, e, negli altri casi, una indennità forfettaria di trasferta di L. 2.000, per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Art. 2.

Con deliberazione della Giunta regionale, ai componenti ed ai segretari degli Organi collegiali, indicati nell'articolo precedente, che non siano legati alla Regione da rapporti di impiego o di lavoro, può, inoltre, essere concesso un assegno compensativo del lavoro e dello studio svolti per la preparazione od a seguito delle sedute, tenuto conto dell'importanza delle prestazioni da ciascuno effettuate e del risultato conseguito.

Ove la natura delle prestazioni lo consenta, nello stabilire la misura dello speciale compenso, di cui al primo comma, si avrà riguardo, altresì, alle tariffe in vigore per attività professionali analoghe.

In ogni caso, la spesa complessivamente erogabile, ai sensi del primo comma, non potrà superare annualmente il limite del fondo stanziato all'apposito capitolo di bilancio. Per l'esercizio 1965, detta spesa dovrà essere contenuta nell'importo di lire 6 milioni.

Art. 3.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1, è dovuto altresì, il rimborso delle spese di trasporto, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi — qualora si viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea — ovvero nella misura forfettaria di L. 40 per chilometro, qualora si faccia uso di mezzo proprio.

Art. 4.

La istituzione di Commissioni, di Comitati, di Consigli o di Collegi comunque denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Il decreto presidenziale, di cui al precedente comma, deve indicare, fra l'altro, il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori della Commissione, del Consiglio, del Comitato o del Collegio. Qualora non sia indicato alcun termine, questo si intende riferito alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.

Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 1965

BERZANTI

(6305)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1965, n. 16.

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 16 *del* 31 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi per:

a) il turismo scolastico e sociale;

b) le manifestazioni di grande interesse turistico;

c) il promuovimento della conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche e delle località di interesse storico della Regione;

d) le manifestazioni a carattere internazionale e di propaganda all'estero di particolare importanza;

e) ogni altra iniziativa od attività tendente a potenziare il flusso turistico nel territorio regionale.

Art. 2.

Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti turistico-sportivi, nell'ambito della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, il completamento e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero; l'ampliamento e l'ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti; l'arredamento di nuovi esercizi alberghieri o il rinnovo dell'arredamento di quelli esistenti;

b) la costruzione, l'allestimento, la trasformazione, lo ampliamento e l'ammodernamento di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326;

c) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e lo ammodernamento di impianti funiviari, nonchè di altri impianti ed attrezzature turistico-sportive;

d) l'acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede e ad uffici d'informazione degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 3.

Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico nell'ambito della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:

a) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e lo arredamento di rifugi e bivacchi alpini;

b) la costruzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini e delle strade alpestri, non classificate;

c) le opere di sistemazione speleologica; la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia esterna che interna delle cavità naturali di interesse turistico;

d) il potenziamento delle attrezzature del Corpo di soccorso alpino.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi a favore delle provincie, dei comuni, degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di cura, soggiorno e turismo, nonchè di enti pubblici, associazioni e società, che esercitino attività di interesse turistico.

Art. 5.

Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 1 corredate dei relativi programmi, relazioni illustrative e dei preventivi di spesa devono essere presentate all'Assessorato regionale dei trasporti e del turismo.

Dette domande devono essere corredate del parere dello Ente provinciale per il turismo, competente per territorio.

I contributi vengono concessi, su proposta dell'Assessore dei trasporti e del turismo, con decreto del Presidente della Giunta o, per sua delega, con decreto dell'Assessore predetto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 6.

L'impiego dei contributi di cui all'art. 1 viene controllato dall'Assessore dei trasporti e del turismo. I beneficiari sono in ogni caso tenuti a presentare il relativo rendiconto.

Art. 7.

I contributi di cui all'art. 2 possono essere concessi ad enti pubblici e privati operatori.

La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

— 50 % per le opere e le iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, se attuate da Enti pubblici;

— 25 % per dette opere ed iniziative, se attuate da privati operatori;

— 50 % per le opere ed iniziative di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del citato art. 2.

Nella spesa riconosciuta ammissibile può essere compresa quella relativa all'acquisto del terreno o di altri diritti reali, eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera o della iniziativa, ed una quota non superiore al 7 % del costo di costruzione per spese generali e di collaudo.

I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato e da altri Enti pubblici per le medesime iniziative. In tali casi però il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi le percentuali della spesa specificata al precedente secondo comma.

Art. 8.

I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi, nella misura massima del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile, a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di Enti pubblici e di associazioni, che diano garanzia per la manutenzione delle opere realizzate.

Si applicano ai contributi previsti al precedente comma, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate all'Assessorato dei trasporti e del turismo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) del progetto o del programma di massima dell'opera o dell'iniziativa;

b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell'opera o dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;

c) del preventivo sommario di spesa;

d) del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio.

Art. 10.

Entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 9, la Giunta regionale — su proposta dell'Assessore dei trasporti e del turismo e sentito il parere del Comitato regionale del turismo — approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.

A seguito di tale ripartizione, l'Assessore dei trasporti e del turismo stabilisce e comunica al richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati:

a) il piano di finanziamento;

b) il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere, se necessari;

c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per lo esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Art. 11.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore dei trasporti e del turismo, il quale stabilisce anche la data in cui deve essere portata a compimento l'iniziativa, ove questa non comporti l'esecuzione di lavori.

Qualora trattisi di iniziative, comportanti l'esecuzione di lavori o di opere, che non fruiscano di contributi dello Stato, il relativo progetto deve essere approvato dall'Assessore dei lavori pubblici, per quanto di sua competenza.

Con il decreto di concessione verranno fissate le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

Nella stessa ipotesi, di cui al secondo comma, l'Assessore dei lavori pubblici provvedere alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

Qualora il contributo sia concesso a favore di privati operatori, la concessione potrà essere subordinata a particolari condizioni da determinarsi con apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale.

Art. 12.

L'erogazione dei contributi, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per iniziative che non comportino l'esecuzione di lavori o di opere, avrà luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa, in conformità del programma indicato nel decreto di concessione. In casi eccezionali potranno essere corrisposti acconti fino a due terzi dell'ammontare del contributo concesso.

Qualora trattisi di iniziative comportanti l'esecuzione di lavori o di opere, l'erogazione del contributo ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente approvato.

Qualora il beneficiario abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, il contributo può essere erogato direttamente all'ente mutuante, con le modalità disposte nel decreto di concessione.

Art. 13.

Gli immobili, oggetto dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono vincolati per anni dieci alla destinazione indicata nel decreto di concessione Il vincolo è trascritto a cura e spesa del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari.

Il Presidente della Giunta o, per sua delega, l'Assessore dei trasporti e del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

Art. 14.

La concessione del contributo può essere revocata:

a) quando l'operà o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) qualora, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del contributo, venga mutata la desinazione del bene o vengano ad esso apportate modificazioni di struttura, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:

a) lire 70 milioni per le iniziative di cui all'art. 1;

b) lire 430 milioni per le iniziative di cui all'art. 2;

c) lire 100 milioni per le iniziative di cui all'art. 3.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965 e precisamente:

A) la spesa di 70 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo 15904366 per 25 milioni, del capitolo 15904867 per 10 milioni e del capitolo 15904368 per 35 milioni;

B) la spesa di 430 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo 25911742;

C) la spesa di 100 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo 25911743.

Lo stanziamento del precitato capitolo 25911742 viene elevato da lire 350 milioni a lire 430 milioni mediante lo storno di lire 25 milioni dal capitolo 15904366, di lire 5 milioni dal capitolo 15904368 e di lire 50 milioni dal capitolo 25911743.

Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 agosto 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1965, n. 17.

Organi e procedure per la programmazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 16 *del* 31 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Le Competenze

Art. 1.

La Regione adempie ai compiti di programmazione economica, sociale ed urbanistica ad essa assegnati dal proprio Statuto e dalle leggi, a mezzo degli organi, degli strumenti e con le modalità indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

La Giunta regionale determina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e nei limiti di cui all'art. 1, le direttive generali per la predisposizione del programma organico di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia e per la formulazione di proposte allo Stato, relative all'assegnazione dei contributi speciali previsti dall'art. 50 dello Statuto

La Giunta è altresì autorizzata a predisporre la progettazione di un piano urbanistico regionale che, in armonia con la programmazione regionale stabilisca le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) contenga la localizzazione di nuovi insediamenti e di strutture ed infrastrutture.

Art. 3.

In esecuzione delle direttive e delle norme di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori competenti, provvede, anche a mezzo di un Assessore da lui delegato, all'elaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico della Regione ed ai loro successivi aggiornamenti, nonchè alla formulazione delle proposte da presentare allo Stato, al fine di ottenere l'assegnazione, con legge, alla Regione dei contributi speciali, previsti dall'art. 50 dello Statuto.

Art. 4.

Il Presidente o l'Assessore da lui delegato potrà, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti alla programmazione.

L'incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

CAPO II

Il Centro regionale di programmazione

Art. 5.

Per la formazione e l'aggiornamento del programma e delle proposte di cui al precedente art. 3, è costituito presso la Presidenza della Giunta un Centro regionale di programmazione, composto da personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, urbanistiche, statistiche, tecniche ed amministrative, in numero non superiore a 16 unità.

La direzione del Centro è affidata ad un direttore, coadiuvato eventualmente da un vice-direttore.

La nomina del direttore e del vice-direttore, è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Il personale del Centro regionale di programmazione è assunto a tempo determinato, per chiamata diretta, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

Con la stessa procedura sono determinate le condizioni di assunzione e del trattamento economico.

Al Centro, può inoltre essere assegnato anche altro personale comandato dallo Stato, da enti pubblici ed enti locali, nonchè personale dipendente dalla Regione.

Art. 6.

Per gli adempimenti tecnici, di cui al precedente articolo 3, e per particolari consulenze ed attività di indagine, il Presidente della Giunta o l'Assessore da lui delegato può avvalersi dell'opera di istituti ed enti specializzati.

In conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

CAPO III

Il Comitato di consultazione

Art. 7.

Al fine di assicurare la maggiore partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obbiettivi dello sviluppo economico e sociale della Regione, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale.

Il Comitato viene periodicamente informato delle iniziative e dei provvedimenti riguardanti la programmazione ed, in genere, delle questioni di rilevanza economica e sociale di competenza della Regione.

Sulle predette iniziative e provvedimenti e, in particolare, in ordine ai programmi organici di sviluppo, il Comitato esprime pareri e formula osservazioni e proposte.

Il Comitato è composto:

a) dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia e dal presidente del Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone o da un loro delegato;

b) dai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o da un loro delegato;

c) dal presidente della Comunità carnica o da un suo delegato;

d) dai presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione o da un loro delegato;

e) dal Rettore magnifico dell'Università degli studi di Trieste o da un suo delegato;

f) da tre rappresentanti, uno per ognuna delle maggiori organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative in campo regionale;

g) da un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

h) da un rappresentante dell'Associazione Sindacato Intersind;

i) da un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

l) da un rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

m) da un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

n) da un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

o) da un rappresentante dell'Alleanza contadini;

p) da un rappresentante della Confederazione cooperative italiane;

q) da un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

r) da un rappresentante delle Associazioni artigiane.

Dette rappresentanze, eccettuate quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono riferite unitariamente all'intera Regione.

Presidente del Comitato è il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato.

Alle riunioni del Comitato assiste il direttore del Centro regionale di programmazione.

Art. 8.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La posizione di membro del Comitato non è compatibile con quella di consigliere regionale o di dipendente della Regione.

Art. 9.

Il Presidente del Comitato potrà, di volta in volta, invitare alle riunioni esperti nelle singole materie in discussione.

Nei casi in cui si tratterà di problemi che riguardino comunità portatrici di particolari interessi, verrà chiamata a partecipare alle riunioni del Comitato stesso una persona competente nel campo specifico.

Art. 10.

I servizi di segreteria sono espletati dagli Uffici della programmazione della Presidenza della Giunta regionale.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale, su proposta del presidente del Comitato entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il Comitato stesso.

CAPO IV

Disposizioni particolari

Art. 11.

Il programma organico di sviluppo ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché le proposte di cui al precedente articolo 3, sono assoggettati, previo parere del Comitato di consultazione permanente, alle relative deliberazioni della Giunta regionale e, su proposta di questa, all'esame ed alla approvazione finale del Consiglio regionale.

Le modalità e le procedure per l'approvazione del piano urbanistico regionale, di cui al secondo comma dell'art. 2, saranno stabilite con altra legge.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato cura il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali con il programma organico di sviluppo e con i programmi straordinari di intervento.

Egli provvede ad assicurare l'organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi regionali ai programmi annuali e pluriennali.

Le proposte, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale per l'assunzione degli oneri diretti, sono formulate al Presidente dagli Assessori competenti per materia.

Art. 13.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 1965 e seguenti.

All'onere derivante, previsto per l'esercizio 1965 in lire 200 milioni, sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 11203062 dello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all'Assessorato delle finanze, per l'esercizio stesso, concernente il fondo spese per la programmazione economica ed urbanistica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 agosto 1965

BERZANTI

(6519)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1965, n. **18**.

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 17 *del* 7 *settembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all'art. 2 dalla lettera *b*) alla lettera *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Analoga autorizzazione è concessa all'Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l'illuminazione di case rurali singole o raggruppate.

Art. 2.

Ove le opere, di cui all'art. 1, siano eseguite con l'intervento finanziario parziale dello Stato, l'Amministrazione regionale può concorrere in misura tale che l'onere a carico della proprietà risulti non inferiore al 2% (due per cento) della spesa complessiva.

Art. 3.

Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono disposti, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore predetto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

Le somme occorrenti, per l'attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Per l'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25309611 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 agosto 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1965, n. **19**.

Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli studenti della Scuola media, degli Istituti professionali e delle Scuole medie di II grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 17 *del* 7 *settembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Provvidenze a favore degli studenti della Scuola media

Art. 1.

Allo scopo di concorrere all'eliminazione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano la frequenza della Scuola media dell'obbligo, l'Amministrazione regionale, fino a quando lo Stato non vi provvederà integralmente, è autorizzata a concedere ai Comuni contributi sulle spese facoltative che essi sostengono a favore degli studenti bisognosi per libri di testo e mezzi di trasporto.

Art. 2.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, i Comuni dovranno presentare annualmente, entro il 30 settembre, domanda all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, corredata dal rendiconto della spesa, sostenuta nell'anno scolastico decorso, e, comunque, del preventivo di spesa per l'anno successivo.

Per l'anno scolastico 1965-66 la domanda dovrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore regionale della istruzione e delle attività culturali, determinando il contributo da erogare, entro il limite massimo del 60% della spesa sostenuta dal Comune.

In casi eccezionali il contributo può essere elevato fino al 90%.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, dell'Assessore regionale dell'istruzione e delle attività culturali.

CAPO II

Provvidenze a favore degli studenti degli Istituti professionali e delle Scuole medie di II grado

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un assegno di studio ed un contributo per spese di viaggio a favore dei giovani di famiglia disagiata, i quali frequentino Istituti professionali o Scuole medie di II grado nel territorio della Regione.

La concessione dei benefici previsti dal precedente comma è subordinata alla condizione che i Comuni, anche in concorso con altri enti, deliberino di partecipare alla spesa relativa nella misura del 30% a favore degli studenti degli Istituti professionali e del 50% a favore degli studenti delle altre Scuole di II grado.

Art. 5.

Possono ottenere l'assegno di studio gli studenti i quali:

a) risiedano nei Comuni che abbiano deliberato di assumere l'onere di cui al secondo comma del precedente articolo;

b) siano iscritti a Istituti professionali o Scuole medie di II grado, statali, legalmente riconosciute, pareggiate od autorizzate;

c) appartengano a famiglie il cui reddito lordo, accertato agli effetti dell'imposta complementare, non superi la somma di lire 1.000.000, aumentata di lire 100.000 per ogni componente, escluso il capo famiglia;

d) abbiano conseguito la promozione per scrutinio od esami in unica sessione.

Art. 6.

L'assegno di studio è di annue lire ventimila per gli iscritti agli Istituti professionali e di lire trentamila per gli iscritti alle altre Scuole medie di II grado.

Esso è corrisposto in via anticipata entro il 31 ottobre.

Art. 7.

Il contributo per spese di viaggio è di lire cinque giornaliere per chilometro di percorrenza.

Esso può essere concesso a coloro che, trovandosi nelle condizioni per ottenere l'assegno di studio, frequentino scuole fuori della località di residenza, quando in questa non vi siano scuole dello stesso tipo e grado.

Il contributo va calcolato sulla base della minore distanza fra quella della località di residenza alla scuola frequentata e quella dalla stessa località alla più vicina scuola dello stesso tipo e grado.

E' dovuto per complessive 150 giornate per ogni anno scolastico e va corrisposto in due rate posticipate con scadenza al 15 febbraio ed al 30 giugno, previa presentazione di un certificato, rilasciato dal preside della scuola, dal quale risultino le giornate di assenza dello studente.

Il rateo di contributo può essere ridotto alla metà od anche essere escluso, quando, nel periodo cui esso si riferisce, le assenze siano state più di 30 o, rispettivamente, più di 60.

Art. 8.

I benefici previsti nel presente capo non sono cumulabili con borse di studio od analoghe provvidenze erogate dallo Stato, da altri enti o da privati, salvo opzione per la provvidenza più favorevole.

Art. 9.

Per fruire delle provvidenze di cui al presente capo, gli interessati, entro il 15 settembre di ciascun anno, devono prestare domanda al Comune di residenza.

I Comuni, entro il 1° ottobre, in base alla media delle votazioni, formeranno le graduatorie degli aspiranti all'assegno di studio ed al contributo per spese di viaggio, distinte per gli studenti degli Istituti professionali e per quelli delle altre Scuole medie di II grado.

Le graduatorie vanno pubblicate nell'albo municipale ed inviate all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali.

Avverso la graduatoria è dato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione, all'Assessore regionale dell'istruzione e delle attività culturali che decide in via definitiva.

Art. 10.

Entro il 20 ottobre la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'istruzione e delle attività culturali, approva il piano di riparto dei fondi disponibili, nel quale, per ciascun Comune, verrà stabilito il numero degli studenti ammessi ai benefici previsti dal presente capo.

Art. 11.

Non appena approvato il piano di riparto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, dell'Assessore alle finanze, verrà disposto il versamento ai Comuni della quota di spesa a carico della Regione.

Entro i termini stabiliti nei precedenti articoli 6 e 7, il sindaco dovrà provvedere ad emettere a favore degli aventi diritto i mandati di pagamento dell'assegno di studio e dei ratei del contributo per le spese di viaggio.

Art. 12.

Per l'erogazione nell'anno scolastico 1965-66 delle provvidenze stabilite nel presente capo i termini di cui agli articoli 6, 9 e 10 verranno stabiliti dalla Giunta regionale.

CAPO III

Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 13.

Le somme occorrenti per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Per l'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la spesa di lire 45 milioni per l'assistenza agli studenti della Scuola media dell'obbligo, la spesa di lire 30 milioni per l'assistenza agli studenti degli Istituti professionali e la spesa di lire 50 milioni per l'assistenza agli studenti delle altre Scuole medie di II grado.

A dette spese si fa fronte con lo stanziamento scritto al capitolo 14204259 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

A favore di detto capitolo è stornato l'importo di lire 85 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 16208436 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1965.

Le predette spese sono riferite al primo trimestre dello anno scolastico 1965-66.

Art. 14.

Limitatamente all'anno scolastico 1965-66 in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 4, gli assegni previsti dall'art. 6 possono essere corrisposti prescindendosi dal contributo dei Comuni. In tal caso gli assegni stessi sono ridotti alla metà per gli studenti delle Scuole medie di II grado e del 30 % per gli studenti degli Istituti professionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 settembre 1965

BERZANTI

(6804)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.